



COMUNE DI MOGORO

Provincia di Oristano

STATUTO

**Approvato con deliberazione del Consiglio n. 30 del 08.05.1996 e modificato con deliberazioni
n. 42 del 23.07.1996 e n. 8 del 07.02.2013**

PRIMA PARTE	4
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE	4
Art. 1 Norme generali	4
Art. 2 Lo Statuto	4
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione	4
Art. 4 Territorio e sede comunale	4
Art. 5 Albo pretorio	5
Art. 6 Stemma e gonfalone	5
PARTE SECONDA	5
TITOLO I	5
ORGANI E ATTI	5
Art. 7 Organi	5
CAPO I	5
IL CONSIGLIO COMUNALE	5
Art. 8 Il Consiglio Comunale	5
Art. 9 Convalida	5
Art. 10 Comunicazione dei Componenti della Giunta	5
Art. 11 indirizzi generali di Governo	5
Art. 12 Indirizzi per le nomine	6
Art. 13 Competenze e attribuzioni	6
Art. 14 Funzionamento	6
Soppresso.	6
Art. 15 Competenze deliberative	6
Art. 16 Ruolo di indirizzo e controllo	6
Art. 17 Commissioni Consiliari	7
Art. 18 Consiglieri Comunali	7
Art. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri	7
Art. 20 Decadenza	7
Art. 21 Dimissioni	8
Art. 22 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri	8
Art. 23 Gruppi consiliari	8
Art. 24 Scioglimento del Consiglio	8
CAPO II	9
LA GIUNTA	9
Art. 25 Competenze	9
Art. 26 Attività propositive e di impulso	9
Art. 27 Composizione	9
Art. 28 Requisiti del vice Sindaco e degli Assessori	9
Art. 29 Verifica delle condizioni	9
Art. 30 Revoca degli Assessori	9
Art. 31 Funzionamento	9
CAPO III	10
IL SINDACO	10
Art. 32 Il Sindaco organo comunale	10
Art. 33 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	11
Art. 34 Deleghe al Sindaco	11
Art. 35 Il Vice Sindaco	11
Art. 36 Divieto generale di incarichi e consulenze	11
Art. 37 Dimissioni del Sindaco	11
Art. 38 Mozione di sfiducia	11
Art. 39 Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia	12
CAPO IV	12
DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI	12
Art. 40 Contrasto di interessi	12
Art. 41 Deliberazioni degli organi collegiali	12
Art. 42 Pareri obbligatori	12
Art. 43 Responsabili dei Servizi	12
Art. 44 Attestazione di copertura finanziaria	13
TITOLO II	13
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	13
CAPO I	13
IL SEGRETARIO COMUNALE	13
Art. 45 Funzioni	13
Art. 46 Vice Segretario	13
Art. 47 Provvedimenti degli organi individuali non elettivi	14
CAPO II	14
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO	14
Art. 48 Organizzazione degli uffici e dei servizi	14
Art. 49 Regolamento	14
Art. 50 Pari opportunità	15
TITOLO III	15
SERVIZI	15
Art. 51 Qualificazioni e caratteristiche	15
Art. 52 Forme di gestione	15
Art. 53 Istituzione azienda speciale	15
TITOLO IV	16
FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE	16
Art. 54 Principi e criteri	16
Art. 55 Revisori dei conti	16

PARTE TERZA	16
TITOLO I	16
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE	16
CAPO I	16
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	16
Art. 56 Organizzazione sovracomunale	16
CAPO II	16
FORME COLLABORATIVE	16
Art. 57 Principio di cooperazione	16
Art. 58 Convenzioni	17
Art. 59 Consorzi	17
Art. 60 Unione di Comuni	17
Art. 61 Accordi di programma	17
TITOLO II	17
LA PARTECIPAZIONE	17
Art. 62 Principi	17
CAPO I	18
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA	18
Art. 63 Interventi nel procedimento amministrativo	18
Art. 64 Istanze	18
Art. 65 Petizioni	18
Art. 66 Proposte	19
CAPO II	19
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE	19
Art. 67 Principi generali	19
Art. 68 Associazioni	19
Art. 69 Organismi di partecipazione	19
Art. 70 Incentivazione	19
Art. 71 Partecipazione alle commissioni	19
CAPO III	20
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO	20
Art. 72 Referendum	20
Art. 73 Operatività del referendum consultivo	21
Art. 74 Diritto di accesso	21
Art. 75 Diritto di informazione	21
TITOLO III	21
FUNZIONE NORMATIVA	21
Art. 76 Statuto	21
Art. 77 Regolamenti	22
Art. 78 Regolamenti vigenti	22
Art. 79 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	22
Art. 80 Ordinanze	22
Art. 81 Interpretazione della norma statutaria	23
Art. 82 Entrata in vigore	23

PRIMA PARTE

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1 Norme generali

1. La comunità di Mogoro è parte integrante del Popolo Sardo, realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico, archeologico ed ambientale, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e di caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che caratterizzano in territorio, ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
5. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.
6. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2 Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della Società Civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sardegna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Mogoro.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 48,94. E' confinante con Masullas, Gonnosramatza, Collinas, Sardara, Pabillonis, San Nicolò Arcidano e Uras, come evidenziato nel quadro di unione catastale che viene allegata al presente Statuto. Fa parte del territorio del Comune la borgata di Morimonta.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 2° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Mogoro e con lo stemma concesso a norma di legge.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o da chi legalmente lo rappresenta, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere preventivamente autorizzati.

PARTE SECONDA

TITOLO I

ORGANI E ATTI

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. E’ organo non elettivo il Segretario Comunale. L’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno spetta altresì al Segretario Comunale a norma del successivo art. 45.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 Convalida

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960, n. 570.

Art. 10 Comunicazione dei Componenti della Giunta

1. Subito dopo aver provveduto alla convalida, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull’intervenuta nomina del vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 11 indirizzi generali di Governo

1. Intervenuta la comunicazione di cui all'art. precedente, il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Nella stessa seduta o in altra da tenersi entro i successivi 10 giorni feriali su convocazione del Sindaco, gli indirizzi generali di Governo per il quadriennio successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei Responsabili di Servizio.

Art. 12 Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 13 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandola con la programmazione sovracomunale, provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 14 Funzionamento

Soppresso.

Art. 15 Competenze deliberative

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi dalla politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive.

Art. 16 Ruolo di indirizzo e controllo

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale, tra l'altro:
 - a) approva gli indirizzi generali che dovranno essere attuati dalla Giunta comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale;
 - b) esamina la relazione che, con cadenza almeno semestrale e comunque quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Sindaco predispone sull'attività dell'esecutivo ed approva ordini del giorno di valutazione dell'operato della Giunta;
 - c) esamina la relazione che, con cadenza almeno annuale, il Sindaco predispone sul funzionamento degli uffici e servizi comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e proposte enunciati dal Revisore dei conti, indirizzi finalizzati a favorirne il buon andamento;

- d) esamina le relazioni predisposte, con cadenza almeno annuale, dai rappresentanti comunali in enti, aziende ed istituzioni operanti, anche tramite strutture associative, nell'ambito del territorio comunale, disponendo, se del caso, l'audizione dei rappresentanti ed emanando indirizzi;
- e) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare (su oggetti di competenza del Consiglio Comunale) accordi di programma ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti di tale accordo assumendo se del caso le delibere consequenziali;
- f) discute interrogazioni, interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse.

Art. 17 Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3. Le sedute delle Commissioni sono segrete salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 18 Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
4. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

Art. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio.
3. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare interrogazioni e di svolgere ogni altra istanza di sindacato ispettivo verso il Sindaco o gli Assessori da esso nominati. Essi rispondono entro trenta giorni.
4. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - dagli uffici del comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso: tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dal Segretario Comunale: copia di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato, all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge in osservanza del principio del "giusto procedimento".
7. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale.

Art. 20 Decadenza

1. Si ha la decadenza dalla carica di Consigliere comunale:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

- per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intiera sessione ordinaria;
 - per mancato intervento senza giustificati motivi, a tre consecutive sedute straordinarie.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere promossa d'ufficio, o su istanza di qualsiasi altro elettore, per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 21 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune o dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la deliberazione di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. Trascorsi inutilmente i venti giorni di cui al precedente comma, le dimissioni diventano, comunque, irrevocabili.

Art. 22 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella sua prima adunanza, successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 1.

Art. 23 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri, a prescindere dalla lista in cui sono stati eletti, possono altresì formare gruppi spontanei costituiti da almeno tre Consiglieri, secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario comunale.
3. Ciascun gruppo elegge tra i propri componenti un capogruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, non componente della Giunta.
4. Viene istituita la conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 24 Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si scioglie, oltre che per le altre cause stabilite dalla legge, anche per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 25 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze – previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili di servizio.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, al quale il Sindaco riferisce annualmente sull'attività svolta.

Art. 26 Attività propositive e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere con atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma nel 7° comma dell'art. 31 della Legge 08.06.1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 14 della legge 25.03.1993, n. 81.

Art. 27 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui il vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Il vice Sindaco e gli Assessori sono nominati tra i Consiglieri comunali eletti dalla comunità mogorese.

Art. 28 Requisiti del vice Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - non essere coniuge e discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
 - non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

Art. 29 Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro soggetto, esamina la condizione del vice Sindaco e dell'Assessore in relazione ai requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui al precedente art. 28.

Art. 30 Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori. L'atto con il quale viene disposta la revoca deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Art. 31 Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
2. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente e la Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è predisposto dal Sindaco.
3. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità, prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
5. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza dell'art. 53 della legge fondamentale:
 - il Sindaco;
 - gli Assessori;
 - il Segretario;
 - i Responsabili dei Servizi.
6. Il Segretario prende parte dell'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.
7. La capacità propositiva del Segretario è limitata alle materie ed attività affidate alla sua responsabilità gestionale.
8. I Responsabili dei servizi possono assistere alla seduta della Giunta, su richiesta della stessa, al fine di fornire, elementi chiarificatori.
9. Le sedute sono segrete, salva diversa determinazione della Giunta.
10. Possono, altresì, essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del comune in aziende, consorzi e commissioni.
11. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 32 Il Sindaco organo comunale

1. Il Sindaco:
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
 - b) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
 - c) nomina e revoca il vice Sindaco e gli Assessori;
 - d) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
 - e) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge 142;
 - g) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;
 - h) stipula gli accordi di programma;
 - i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - j) provvede alle azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
 - k) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 08.06.1990, n. 142, da questo Statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
 - l) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;

- m) impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
- n) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;
- o) vigila sul servizio di polizia municipale.

Art. 33 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate nel 1° comma dell'art. 38 della legge fondamentale, alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 34 Deleghe al Sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed agli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nel precedente art. 32, al comma 1°, lett. g, h, i m, n.
2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal Responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al Responsabile.
3. L'atto di delega e della sua revoca è comunicato al Prefetto.

Art. 35 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dall'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
2. Quando il vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età, reperibile.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 36 Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vicinanza del Comune.

Art. 37 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Comunale o dichiarate direttamente nel corso di una seduta consiliare.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco.

Art. 38 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, è consegnata al Segretario Comunale.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art. 39 Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il Segretario comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
3. L'atto di scioglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

CAPO IV

DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 40 Contrasto di interessi

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i componenti presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 41 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Tutte le deliberazioni degli organi collegiali, sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità e di materiale impedimento. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

Art. 42 Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

Art. 43 Responsabili dei Servizi

1. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio è il soggetto che, inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta, ha la

responsabilità e direzione di un servizio avente imputazione di competenze, anche disomogenee, se privo di articolazioni interne.

Art. 44 Attestazione di copertura finanziaria

1. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45 Funzioni

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dirige l'attività di tutti i Responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa. Verifica e controlla l'attività dei Responsabili degli uffici e dei servizi con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
2. Il Segretario è responsabile:
 - degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione di tutti i provvedimenti e pertanto vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
 - dell'istruttoria delle deliberazioni delle quali attesta la compiutezza in sede di espressione del parere di legittimità richiesto dall'art. 53 della legge n. 142/1990;
 - del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.
3. Il Segretario prende parte alle riunioni della Giunta e del Consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale.
4. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.
5. Firma gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti di ordinaria gestione privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che devono essere assunti su parere vincolante di colleghi interni e gli atti contenti soltanto discrezionalità tecnica.
6. Il Segretario ha, nel rispetto delle norme contabili, poteri per le spese correnti previste nel bilancio preventivo approvato, che non siano attribuiti ai Responsabili dei servizi e degli uffici. Il regolamento determina le modalità operative, fra le quali la firma di riscontro del Responsabile di servizio di ragioneria.
7. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi il regolamento attribuisce la firma degli atti di rispettiva competenza aventi le caratteristiche di cui al comma 7 e, nel rispetto delle direttive date dal Segretario, la direzione del personale e la sua gestione operativa, l'esercizio dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti adottati dagli organi autonomi di governo, l'esercizio dei poteri di spesa per quanto siano necessari all'acceleramento dell'attività gestionale, nonché poteri di proposta al Segretario in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici e l'espressione del parere tecnico sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 52 della legge 142/1990.

Art. 46 Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esecuzione delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto viene prevista la figura del vice Segretario.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario comunale.

Art. 47 Provvedimenti degli organi individuali non elettivi

1. Gli atti provvedimenti degli organi individuali non elettivi hanno la forma di:
 - a) "determinazioni": sono gli atti emanati nell'esercizio di competenze proprie attribuite dalla legge o dal presente Statuto;
 - b) "provvedimenti": sono gli atti meramente esecutivi di altri (deliberazioni o determinazioni).
2. Gli atti provvedimenti di cui al precedente comma vengono assunti previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio ed assunzione dei pareri di cui all'art. 53, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142.
3. Gli atti di cui al precedente comma 1, lettera a) sono altresì assoggettati al procedimento di formazione ed ai controlli previsti dall'ordinamento per le deliberazioni della Giunta comunale.
4. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono raccolti in appositi e distinti registri annuali della cui tenuta responsabile il Segretario comunale o il dipendente da lui incaricato.
5. Le determinazioni di cui al comma 1, lett. a) dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 48 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del personale dipendente deve essere tale da stabilire fiducia e collaborazione fra cittadini ed amministrazione.
2. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 49 Regolamento

1. All'attuazione di quanto stabilito dal precedente articolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 51 della legge fondamentale il quale detta norme per disciplinare fra l'altro:
 - a) l'organizzazione delle attività comunali in modo possibile omogeneo e, ove le dimensioni lo consentono, complementari al fine di conseguire economia e velocità operativa;
 - b) la precisazione che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali vedi art. 2 legge 29/93;
 - c) l'individuazione della più appropriata dotazione della pianta organica in relazione all'organizzazione e alle esigenze degli uffici e dei servizi, privilegiando in via di tendenza, l'allargamento dell'area della professionalità a competenza specifica;
 - d) le modalità per la designazione e nomina del collegio arbitrale nonché del suo funzionamento;

- e) la previsione di collaborazione esterna ad altro contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine, soltanto per materie rispetto alle quali il Comune non disponga di strutture competenti con lo stesso contenuto di professionalità.

Art. 50 Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta, negli organi consiliari, negli enti presso i quali è rappresentato e nelle commissioni di concorso.
2. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 51 Qualificazioni e caratteristiche

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuovere sviluppo economico e civile.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 52 Forme di gestione

1. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
3. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 53 Istituzione azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente: il Consiglio Comunale approva lo Statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvede nello stesso modo e nella medesima seduta all'approvazione degli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei Rappresentanti del Comune.
2. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Direttore.
3. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli organismi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO IV

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 54 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'adozione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente

Art. 55 Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE TERZA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 56 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce le forme associative e di cooperazione più opportune con altri soggetti ed enti pubblici ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare, organizzare e gestire in modo produttivo ed efficace i servizi.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 57 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convocazioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 59 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La Convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicità degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 60 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 56 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale assume come obiettivo strategico la possibilità, tramite l'istituto dell'unione, della fusione con comuni contigui.
2. La decisione di costituire l'unione deve essere sottoposta a referendum.

Art. 61 Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE

Art. 62 Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 63 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti che di singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti Responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.
5. Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del Responsabile deriva direttamente dal regolamento organico e della pianta organica vigente.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendone, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
7. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
8. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 7, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organico comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un procedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
11. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
12. la Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 64 Istanze

1. I cittadini residenti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità della presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 65 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 64 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 66 Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che abbiano rilevanza di carattere generale.
2. Nei 30 giorni successivi il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, convoca i proponenti l'iniziativa al fine di determinare il contenuto della proposta definitiva da sottoporre all'Organo deliberante, previa acquisizione del parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 67 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 68, l'accesso ai dati di cui è il possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 68 Associazioni

1. Il Comune registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente.

Art. 69 Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previste negli articoli precedenti.

Art. 70 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia in natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 71 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono inviare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 72 Referendum

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori, del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) norme statutarie;
 - b) tributi comunali; tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
 - d) designazioni e nomine di rappresentanti;
 - e) un oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;
 - f) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.
3. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore al 20 per cento del corpo elettorale.
5. Per la raccolta delle firme, i promotori, in numero non inferiore a 50, devono produrre al Segretario comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di "sì" o di "no".
6. Il Segretario comunale, entro 10 giorni dal ricevimento, invia al comitato dei garanti le richieste pervenute.
7. Prima di procedere alla raccolta delle firme i promotori attendono l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla validità formale dell'istanza e alle condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo, dal comitato dei garanti.
8. Il comitato dei garanti è composto da un Consigliere della maggioranza ed uno della minoranza, e dal Segretario comunale.
9. Il comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza contenente il quesito referendario.
10. La decisione del comitato, motivata con riferimento alle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità previste dallo Statuto, è pubblicata all'Albo Pretorio, a cura del Segretario comunale, entro i successivi 10 giorni.
11. Nel caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, possono presentare, al comitato dei garanti, controdeduzioni o proporre un testo modificato del quesito referendario.
12. Il comitato dei garanti assume la decisione definitiva entro 15 giorni e trasmette gli atti al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco.
13. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma precedente, delibera, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, l'ammissibilità del referendum.
14. La raccolta delle firme deve concludersi entro 90 giorni, decorrenti dal giorno nel quale è stata comunicata la decisione favorevole del Consiglio Comunale.
15. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un giorno della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.
16. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del comune in numero pari ad almeno il 50 per cento del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

17. Il quesito sottoposto alla consultazione è da ritenere positivamente accolto quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
18. Qualora il Consiglio Comunale approvi, prima della data fissata per la votazione, un atto che comporti accoglimento della proposta oggetto di quesito referendario, il referendum è revocato.
19. I referendum non possono essere indetti dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. Quelli indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi del precedente comma 3, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, decadono.
20. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 73 Operatività del referendum consultivo

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre ugualmente al Consiglio Comunale o alla Giunta, a seconda delle competenze, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 74 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 75 che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazioni per il rilascio di copie.

Art. 75 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 76 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta e qualsiasi Consigliere.
4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4 – 3° comma della legge fondamentale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.
5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 77 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 del presente Statuto.
5. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 78 Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso incompatibili.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare alle nuove disposizioni normative.

Art. 79 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adempimenti dello Stato e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 80 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura tale necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2°.

Art. 81 Interpretazione della norma statutaria

1. In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente Statuto, il Consiglio Comunale assume le proprie determinazioni previa acquisizione del parere di apposita commissione costituita dal Segretario comunale, che la presiede, e da altri due componenti, designati dal Consiglio Comunale, tra persone non Consiglieri comunali, dotate di requisiti di professionalità e di competenza amministrativa.

Art. 82 Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, purché sia stato affisso per uguale periodo nell'Albo Pretorio del Comune.